



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

N. 47	Del 20/12/2018
-------	----------------

OGGETTO: ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI

l'anno **duemiladiciotto**, il giorno **giovedì 20 dicembre 2018 alle ore 18.30 in seduta straordinaria urgente** in Terralba, presso la sala consiliare, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, in seduta ordinaria con l'intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)	Presente	Assente
Pili Sandro	X	

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
Carta G. M. Elena	X		Murtas Alessandro		X
Casu Daniela	X		Orrù Rosella	X	
Grussu Andrea	X		Pau Nazzaro	X	
Latte Bianca	X		Pibi Antonio	X	
Lobina Gabriele	X		Pintori Denise	X	
Manca M. Cristina	X		Pili Gian Pietro	X	
Mura Alice		X	Puddu Simone	X	
Murgia Gloria		X	Sanna Loredana	X	

	Presenti	Assenti
Totale	14	3

Assiste il Segretario Generale Dr. Franco Famà

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dottor Sandro Pili, assume la presidenza ed invita l'assemblea a discutere il presente punto all'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra la proposta rendendo noto la ricognizione delle partecipazioni del comune che si concentra solo in capo ad "Abbanoa" s.p.a. e che tale partecipazione non dà luogo a nessuna ipotesi di misure di razionalizzazione imposte dal testo unico sulle società partecipate. Nel merito si tratta di un adempimento chiesto a tutti i comuni in ordine alla ricognizione delle società partecipate. L'obbligo riguarda la ricognizione ed al fatto di prendere atto che l'ente non debba adottare alcuna misura di razionalizzazione imposta dalla legge quale la vendita della eventuale partecipazione qualora la stessa avesse ad oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari al raggiungimento alle finalità istituzionali.

La consigliera Manca C., chiede se si tratta di una presa d'atto ed il sindaco risponde che occorre approvare la ricognizione e che non sussistono le condizioni di alienazione.

La consigliera Manca C. chiede di sapere come mai nella tabella allegata sono riportati dati economici dove le cifre sono riconducibili ad Abbanoa e non solo.

Il Sindaco evidenzia che la tabella è imposta dal Mef. Il segretario partecipa, su invito del sindaco, per evidenziare che le tabelle sono quelle ministeriali del Mef nella quali sono riportati i dati contabili e che per l'ente costituisce un obbligo reperirli da Abbanoa.

La consigliera Manca evidenzia che a suo modo di vedere c'è una palese contraddizione tra una semplice presa d'atto in merito alla ricognizione ed una contabilità che comunque l'ente sta approvando e votando.

Conclusa la discussione il sindaco mette ai voti la proposta in esame che ottiene la seguente votazione:

Presenti: n. 14 , favorevoli n. 10 ed astenuti n. 4 (Pili G, Manca, Pintori e Latte)

Immediatamente esecutiva con la medesima votazione eguale alla precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'articolo 175, e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 31/01/2018 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020;
- il D.lgs 118 del 23/06/2011 integrato e modificato dal D.Lgs 126/2014 e norme successive, che disciplinano la nuova contabilità armonizzata;
- le deliberazioni consiliari nn. 6 e 7 del 29/03/2018 di approvazione, rispettivamente, del DUP e del bilancio di previsione anni 2018/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 26 ottobre 2018 di approvazione del Bilancio consolidato 2018.
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26/09/2018 di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. del 19 agosto 2016 n. 175
- l'art.42 del D.Lgs 267/2000 in tema di competenza consiliari;

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. del 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. artt. 4, 20 e 24:

- le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'ente;

- nel caso di possesso di partecipazioni di cui al punto precedente, le stesse devono essere alienate od essere oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

CONSIDERATO

- che, entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dai Comuni e tale ricognizione deve essere formalizzata con provvedimento dell'organo competente che, nel caso degli enti locali, alla luce delle competenze assegnategli dal Tuel, va individuato nel consiglio comunale;
- che tale atto ricognitivo definito anche "censimento annuale delle partecipazioni" comprensivo di allegati deve essere comunicato al Dipartimento del Tesoro, tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro ed è messo a disposizione della Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e controllo.

ATTESO che la ricognizione ha per oggetto, secondo quanto disposto dalla Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/ della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, la totalità delle "partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quali debbano essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 commi 1 e 2".

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 12/10/2018 con la quale, ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, che vengono comprese nel bilancio consolidato.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26/09/2018 di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. del 19 agosto 2016 n. 175.

CONSIDERATO che l'unica partecipazione posseduta dal Comune di Terralba è quella relativa alla società ABBANOVA SPA per una quota percentuale di partecipazione detenuta direttamente dello 0,10179507%.

RITENUTO che alla luce della normativa sopra richiamata la partecipazione *de qua* non rientra tra quelle oggetto di alienazione di cui all'art. 20 e 24 del TUSP, in quanto la società Abbanoa spa si occupa della produzione di servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. a) e/o avendo ad oggetto l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d);

Acquisito il parere positivo a cura del responsabile dei servizi finanziari evidenziato che l'ente non ha rappresentanti presso la partecipata – vicesegretario dott. Stefano Usai ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, come risulta dal verbale n. 10 del 17/12/2018 facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2017 come da allegato A denominato Scheda per la rilevazione delle partecipazioni;
2. **DI DARE ATTO:**
 - Che non sussistono le condizioni per l'alienazione in quanto la società Abbanoa spa si occupa della produzione di servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. a) e/o avendo ad oggetto l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d);
 - Che l'esito della ricognizione sia trasmesso, ai sensi dell'art. 17, D.L. N. 90/2014 e ss.mm. ii., con le modalità ex d.m. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.
 - Che la presente deliberazione sia trasmessa alla società Abbanoa S.p.A.;

- Che la presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to (Dr. Sandro Pili)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Famà Franco)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 21/12/2018 per 15 giorni consecutivi.

Terralba, li 21/12/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Famà Franco)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno _____ al giorno _____, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. EE.LL. n.267/2000.

Terralba, li _____

IL MESSO COMUNALE
(_____)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Famà)

N° 2953 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

<i>PER COPIA CONFORME</i>

Terralba, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO